

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1978, n. 18**INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 "NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972 NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972 NN. 7 - 8 - 9 - 10 - 11"***(1)*

Legge abrogata da:
art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10

Note

1 . Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."